

COMUNE di PALMARIGGI

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ai sensi articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti per tempo.

Art. 2- Aliquote

1. Le aliquote dell'Imposta Comunale Propria vengono fissate annualmente non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro i limiti temporali e dimensionali fissati dalla Legge. In mancanza di tale deliberazione si intendono espressamente confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Art. 3 – Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti sanitari o assistenziali

1. Permane il requisito di abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota corrispondente a tale fattispecie e delle relative detrazioni, per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la loro residenza in istituti sanitari o di assistenza a seguito di ricovero in tali strutture, a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Per tali particolari circostanze il requisito di abitazione principale permane anche nel caso in cui l'abitazione venga utilizzata come residenza e dimora abituale da familiari che siano, però, presenti nello stato di famiglia anagrafico del contribuente, al momento del ricovero.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 59 dl DPR 445/1997 può determinare periodicamente, e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili, utilizzate per attività agricole, possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche aventi qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, come definiti dall'articolo 58, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, sono assoggettate all'imposta come terreni agricoli e quindi sulla base del reddito dominicale. Questa finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso di comproprietà la finzione giuridica di cui al primo comma di questo articolo non opera nei confronti dei contitolari privi dei requisiti della conduzione diretta e della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, intendendosi per possesso il titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Art. 8 – Fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione. L'inagibilità deve essere attestata da idonea perizia, redatta da tecnico abilitato, che il contribuente deve allegare alla dichiarazione con cui comunica di volersi avvalere della riduzione d'imposta. In alternativa può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, soggetta ad accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcuna altra perizia.
3. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica ed alla salute delle persone, a causa di una sopravvenuta fatiscenza strutturale,

ovvero risulti diroccato, pericolante, staticamente compromesso. Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell'inizio dei lavori.

4. La riduzione dell'imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all'ufficio tributi del Comune e non può avere effetto retroattivo.

Art. 9 – Dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata dal contribuente nei modi e nei tempi che saranno indicati dai decreti ministeriali previsti dall'art.9 comma 6 del D. Lgs.n.23 del 14.3.2011.
2. Il Comune può adottare, in caso di necessità, modelli integrativi e può dotarsi, altresì, di un sistema informatico per la presentazione telematica sia delle dichiarazioni di Legge che di qualsiasi altra comunicazione ad esse complementari e comunque inerenti la gestione dell'imposta.

Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Art. 11 – Attività di controllo e recupero ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera l'importo di euro 3,00
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Il tasso così determinato è applicato su base annua, con maturazione degli interessi giorno per giorno, dalla data in cui il versamento dell'imposta doveva essere eseguito al giorno in cui viene realmente effettuato.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal precedente art.11. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere adottato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 13 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate, di acconto e di saldo.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta comunale propria è esercitata nelle forme previste dal "Regolamento delle entrate comunali" nel testo vigente *pro-tempore*, oltre che nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. In deroga alle norme ordinarie vigenti in materia di regolamenti comunali, le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della relativa delibera di approvazione e trovano espressa applicazione sin dall'anno d'imposta 2012.